



COMUNE DI NIELLA TANARO

PROVINCIA DI CUNEO

✉ Via XX Settembre, 11 - C.A.P. 12060 – ☎ 0174.226102 FAX 0174.241807

E-MAIL info@comune.niellatanaro.cn.it

Determinazione del Responsabile del SERVIZIO TECNICO

**N. 141
del
16/07/2025**

OGGETTO :

Procedura di valore inferiore a € 5.000,00 per l'affidamento incarico ed impegno di spesa inerente al RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA E SOTTOFONDO COMPROMESSI A SEGUITO DI SVERSAMENTO OLIO IDRAULICO SU STRADA DEI DALMAZZI, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023. CIG: B7A7B375F5

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.

Visto il Regolamento Comunale di contabilità;

Visto l'art. 123 comma 9 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Visti gli artt. 4, 13 e seguenti del Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione;

Visto il Decreto Sindacale con il quale sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 267/2000 ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 109 c. 2 e 97 c. 4 del Decreto Legislativo 267/2000;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 27/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata conferita la responsabilità degli atti del servizio tecnico, edilizio, urbanistico, lavori pubblici a far data dal 01 gennaio 2025 al Sindaco Gian Mario Mina, avvalendosi, anche per conseguire un contenimento della spesa, della facoltà prevista dall'art. 53, comma 23, della Legge n. 388 del 23/12/2000 come modificato dall'art. 29 comma 4 della Legge 28/12/2001 n. 448, fino alla sostituzione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto il T.U. Leggi Ordinamento Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 in data 18/08/2000;

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione n. 31 del 26/09/2024 esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione aggiornato redatto in forma semplificata 2025-2027;
- la deliberazione n. 39 del 19/12/2024 esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027;
- la deliberazione n. 1 del 16/01/2025 esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta Comunale ha approvato la variazione del Bilancio di Previsione 2025-2027;
- la deliberazione n. 17 del 18/02/2025 esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta Comunale ha approvato la variazione del Bilancio di Previsione 2025-2027;
- la deliberazione n. 36 del 08/05/2025 esecutiva ai sensi di legge, con la quale la Giunta Comunale ha approvato la variazione del Bilancio di Previsione 2025-2027;
- la deliberazione n. 13 del 22/05/2025 esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato la variazione del Bilancio di Previsione 2025-2027;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 27/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio 2025-2027 ed i cui capitoli sono affidati in gestione, per l'area di propria competenza, ai responsabili dei servizi;
- la deliberazione n. 2 del 16/01/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la variazione al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio 2025-2027;
- la deliberazione n. 18 del 18/02/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la variazione al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio 2025-2027;
- la deliberazione n. 37 del 08/05/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la variazione al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio 2025-2027;
- la deliberazione n. 43 del 22/05/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la variazione al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio 2025-2027
- il Regolamento di Contabilità di questo Comune, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 29/09/2016;

Premesso che su Strada dei Dalmazzi si è verificato uno sversamento di olio idraulico a seguito di un sinistro che ha causato la compromissione della pavimentazione bituminosa e sottofondo;

Dato atto che risulta necessario procedere all'affidamento incarico ed impegno di spesa inerente al RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA E SOTTOFONDO COMPROMESSI A SEGUITO DI SVERSAMENTO OLIO IDRAULICO SU STRADA DEI DALMAZZI;

Visti:

- l'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sottosoglia;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 96/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino alla sottosoglia;
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

Visto l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone: "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi... La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto";

Constatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;

Dato atto che l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che per appalti di valore inferiore a 140.000 euro si possa procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici;

Visto il preventivo trasmesso al Comune di Niella Tanaro prot. 4841 del 14/07/2025 dalla Ditta Coinge s.r.l., con sede in Strada Provinciale n. 12, 12060 Bastia Mondovì (CN), P.IVA: 03283540049 relativo alla RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA E SOTTOFONDO COMPROMESSI A SEGUITO DI SVERSAMENTO OLIO IDRAULICO SU STRADA DEI DALMAZZI di importo mensile pari ad € 2.979,51 oltre Iva di Legge 22% per il totale complessivo di € 3.635,00;

Visto il DURC prot. INPS_46242324 valevole sino al 09/10/2025 che attesta che la Ditta Coinge s.r.l. è regolare nei confronti di INPS e INAIL;

Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti prescritti dal D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

Dato atto che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 ha stabilito che per gli appalti di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del codice la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;

Considerato che dopo meticolosa verifica sono state appurate le congruità dei prezzi praticati dalla Ditta Coinge s.r.l. in quanto la medesima è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze dell'amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato:

- il lavoro da acquisire è reso, pertanto, disponibile al minor prezzo;
- in conformità agli accertamenti svolti, il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di
- carattere generale di cui al D.Lgs. n. 36/2023;
- il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate;

Ritenuto di affidare il servizio al suddetto operatore economico per l'importo complessivo relativo a sei mesi di € 2.979,51 oltre IVA;

Dato atto che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

- per gli appalti di valore inferiore a 140.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;

- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello relativo al RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA E SOTTOFONDO COMPROMESSI A SEGUITO DI SVERSAMENTO OLIO IDRAULICO SU STRADA DEI DALMAZZI;
- l'oggetto del contratto è il RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA E SOTTOFONDO COMPROMESSI A SEGUITO DI SVERSAMENTO OLIO IDRAULICO SU STRADA DEI DALMAZZI;
- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023;

Il CIG relativo all'affidamento è B7A7B375F5;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

- 1) DI AFFIDARE, per le motivazioni espresse in premessa, la RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA E SOTTOFONDO COMPROMESSI A SEGUITO DI SVERSAMENTO OLIO IDRAULICO SU STRADA DEI DALMAZZI alla Ditta Coinge s.r.l., con sede in Strada Provinciale n. 12, 12060 Bastia Mondovì (CN), P.IVA: 03283540049 per un importo semestrale pari ad € 2.979,51 oltre Iva di Legge 22% per il totale complessivo di € 3.635,00;
- 2) DI IMPEGNARE la spesa complessiva di € 3.635,00, Iva compresa, al capitolo PEG 13570/2/1 Missione 99, Programma 01, Titolo 7, Macroaggregato 702, del bilancio pluriennale per l'esercizio finanziario 2025-2027, esercizio 2025;
- 3) DI CONFERMARE l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
- 4) DI DARE ATTO CHE dalla documentazione in atti, per la persona sopra designata, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;
- 5) DI DISPORRE CHE il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio online, ai fini della generale conoscenza, e, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 36/2023;
- 6) DI DISPORRE, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023;
- 7) DI DISPORRE, a norma dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura del presente affidamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
MINA Gian Mario